



# Comune di Venaus

*Provincia di Torino*

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 122 505001 - 📠 0122 50385  
Partita Iva: 01865850018

[www.comune.venaus.to.it](http://www.comune.venaus.to.it) – [info@comune.venaus.to.it](mailto:info@comune.venaus.to.it)  
posta elettronica certificata: [comune.venaus@legalmail.it](mailto:comune.venaus@legalmail.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 65del 19.12.2011

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ARFORMA SPA IN ACSEL SPA E  
CESSIONE DELLE AZIONI ARFORMA SPA POSSEDUTE DAL COMUNE.  
APPROVAZIONE

Punto n. \_\_\_\_

Seduta \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

PRESENTI: \_\_\_\_\_

ASSENTI: \_\_\_\_\_

Note:

---

---

---

# **COMUNE DI VENAUS**

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 65 del 19.12.2011

Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ARFORMA SPA IN ACSEL SPA E CESSIONE DELLE AZIONI ARFORMA SPA POSSEDUTE DAL COMUNE. APPROVAZIONE

## **PARERI**

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

### **AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA**

Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :

Favorevole

Venaus li, 19.12.2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
SIGOT LIVIO

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ ACSEL S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, detenuto dai Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa con capitale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000, regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino nonché al R.E.A. ;
- ✓ ARFORMA S.p.A. è una società egualmente detenuta per intero dai Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa con capitale sociale sottoscritto e versato pari a 120.000 euro, regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino nonché al R.E.A.;
- ✓ Le due Società gestiscono principalmente la prima il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, la seconda lo smaltimento nella discarica di Mattie;
- ✓ I Comuni azionisti di ACSEL S.p.A. sono parimenti azionisti di Arforma S.p.A. e detengono nelle due Società identiche percentuali di capitale sociale;

Considerato che:

- ✓ In una serie di assemblee di Acsel S.p.A. (del 25 marzo 2008, 9 maggio 2008, 18 marzo 2010, 21 luglio 2010, 15 marzo 2011), nonché di Arforma S.p.A. (30 agosto 2010) i soci hanno manifestato la volontà di addivenire alla fusione per incorporazione di Arforma S.p.A. in Acsel S.p.A., invitando i consigli di amministrazione delle rispettive società a valutare, studiare e risolvere con l'assistenza di legali, esperti giuridici i diversi aspetti tecnici che l'operazione comportava;

Preso atto che:

- ✓ Sia i legali interpellati che il notaio interpellato di redigere l'atto pubblico di fusione hanno espresso i loro favorevoli pareri sulla fattibilità tecnica e giuridica dell'operazione mentre da parte sua l'ATO-R ha suggerito alcune modifiche e integrazioni dello statuto sociale di Acsel S.p.A. rispettivamente agli articoli 2-Sede, 3-Oggetto, 5-Capitale, 8-Competenze dell'Assemblea – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni, 11-Poteri dell'organo amministrativo.

Accertato che:

- ✓ per dare seguito all'operazione di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile, i Consigli Comunali soci di Arforma, devono deliberare la cessione ad Acsel S.p.A. delle proprie azioni possedute, rinunciando contestualmente al diritto di prelazione all'acquisto delle azioni di Arforma poste in vendita da parte degli altri Comuni soci, al prezzo offerto da Acsel S.p.A., (deliberato dall'Assemblea Acsel nella seduta del 23.11.2011), equivalente al valore nominale delle azioni di Arforma S.p.A. e quindi di un Euro per ciascuna delle 120.000 azioni costituenti il capitale sociale di Arforma S.p.A.; al momento dell'atto di fusione, secondo quanto previsto nell'articolo 2504 del Codice Civile la società incorporanda (Arforma S.p.A.) dovrà risultare quindi interamente posseduta dalla società incorporante (Acsel S.p.A.) in via diretta;

Rilevato che l'operazione di fusione proposta trova la sua ragione nelle seguenti considerazioni:

1. Addivenire ad una riorganizzazione delle partecipazioni nelle società detenute dai Comuni della Valle in vista della prevista chiusura della discarica di Mattie;
2. Realizzare, a seguito della fusione proposta sinergie fra le strutture facenti capo alle due società tali da consentire una riduzione dei costi di struttura e di gestione;
3. Garantire il mantenimento del posto di lavoro ai dipendenti della Società Arforma S.p.A. che potranno essere inseriti nell'organico di Acsel sfruttando l'ordinario turn over;
4. Sfruttare al meglio le risorse finanziarie delle due Società;

Accertato che:

- ✓ la fusione avrà luogo con riferimento ai bilanci delle due società riferiti al 31 dicembre 2010 e regolarmente approvati dalle rispettive assemblee dell'11 maggio 2011;

Visto il progetto di fusione per incorporazione redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile;

Visto altresì il nuovo Statuto di Acsel S.p.A. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri tecnici ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Udito il seguente dibattito consiliare così sintetizzabile:

Con votazione palese che da il seguente esito

#### DELIBERA

1. Di porre in essere ogni attività necessaria per addivenire alla prospettata fusione per incorporazione della Società Arforma S.p.A. (della quale il Comune è attualmente titolare di n. 1.433 azioni per un valore nominale di euro 1.433) nella Società Acsel S.p.A. (della quale il Comune è attualmente titolare di n. 1.433 azioni per un valore nominale di euro 1.433);  
in particolare il Comune dovrà:
  - a) Partecipare alle assemblee delle Società Arforma S.p.A. e Acsel S.p.A. deliberando:
    - a1) l'approvazione delle modifiche allo statuto di Acsel S.p.A., da apportarsi sulla base delle raccomandazioni dell'ATO.R. , quali risultanti dal confronto fra l'attuale statuto Acsel ed il testo definitivo che viene allegato alla presente deliberazione;
    - a2) l'approvazione del progetto di fusione, mediante l'assunzione della conseguente delibera di fusione per incorporazione di Arforma S.p.A. in Acsel S.p.A., il tutto subordinato alla concretizzazione di quanto previsto al successivo punto b);  
il voto favorevole alla fusione, da attuarsi in esatta conformità con il progetto di fusione redatto dai tecnici incaricati ai sensi dell'articolo 2501 ter del Codice Civile e depositato presso il registro delle Imprese di Torino il 30 giugno 2011, protocollo n 85137/2011 e 85142/2011 e colà iscritti il 4 luglio 2011, rinunciando nel contempo ai termini posti dal Codice Civile a tutela dei Soci delle Società partecipanti alla fusione ex art. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile;
  - b) Cedere alla Società Acsel S.p.A. le 1.433 azioni della Società Arforma S.p.A. ad oggi possedute, per il prezzo complessivo di Euro 1.433, rinunciando contestualmente ad ogni diritto di opzione che potesse eventualmente competere al Comune ed eventualmente, se ciò dovesse rivelarsi opportuno, sottoponendo la cessione alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della fusione di cui al precedente punto a2 presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dal perfezionarsi della cessione;
2. Di conferire al Sindaco o suo legale sostituto o delegato ogni potere e facoltà necessari a concretizzare quanto dettagliato nei precedenti punti, autorizzando il Sindaco stesso espressamente ad assumere nell'Assemblea che deciderà la fusione e le modifiche dello Statuto, ogni atto che dovesse rilevarsi utile o anche solo opportuno per il realizzarsi di quanto sopra e a stipulare ogni patto, clausola, termine e condizione dell'atto di cessione delle azioni, con garanzia di avere fin da ora per *rato et valido* il suo operato;
3. Di dare atto che quanto deliberato comporta entrata che verrà accertata all'apposita risorsa di bilancio;

4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con una seconda votazione in forma palese che da il seguente esito:



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



registroimprese

www.registroimprese.it

N. PRA/85137/2011/CTOAUTO

TORINO, 30/06/2011

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI TORINO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
ACSEL SPA

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 08876820013  
DEL REGISTRO IMPRESE DI TORINO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA  
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1007315

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI

DT.ATTO: 17/06/2011

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 11	FUSIONE
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 30/06/2011 DATA PROTOCOLLO: 30/06/2011

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **155,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 10428410012-PAOLA BONELLI-SEGRETERIA@BCEA

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO

" LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA  
DOMANDA DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO E NON IMPLICA L'ACCERTAMENTO DELLA  
REGOLARITA' DELLA STESSA.  
L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO SARANNO COMPROVATI DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO  
IMPRESE CHE AVVERRA' IN BASE AI DATI PRESENTI SUGLI APPOSITI MODULI.  
.

Data e ora di protocollo: 30/06/2011 12:22:49

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/06/2011 12:22:52

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Maria Raso  
Date: 2011.06.30 12:41:32 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di TORINO



TORIPRA



0000851372011



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO



registroimprese

www.registroimprese.it

N. PRA/85142/2011/CTOAUTO

TORINO, 30/06/2011

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI TORINO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
ARFORMA S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 08876830012  
DEL REGISTRO IMPRESE DI TORINO

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA  
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1007326

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI

DT.ATTO: 17/06/2011

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 11	FUSIONE
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 30/06/2011 DATA PROTOCOLLO: 30/06/2011

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **155,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***		

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 10428410012-PAOLA BONELLI-SEGRETERIA@BCEA

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLO AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO

" LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA  
DOMANDA DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO E NON IMPLICA L'ACCERTAMENTO DELLA  
REGOLARITA' DELLA STESSA.  
L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO SARANNO COMPROVATI DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO  
IMPRESE CHE AVVERRA' IN BASE AI DATI PRESENTI SUGLI APPOSITI MODULI.  
.

Data e ora di protocollo: 30/06/2011 12:23:05

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/06/2011 12:23:06

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Maria Raso  
Date: 2011.06.30 12:41:28 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di TORINO



TORIPRA



0000851422011

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
di Arforma S.p.A. nella Acsel S.p.A.  
redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione di Acsel S.p.A. (di seguito “Acsel” o la “Società Incorporante”) ed il Consiglio di Amministratore di Arforma S.p.A. (di seguito, “Arforma” o “Società Incorporanda”):

PREMESSO CHE

- a) Acsel S.p.A. è una società, interamente detenuta dai Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa, con sede legale in S. Ambrogio, Via Delle Chiuse n. 21, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000; iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.I. n. 08876820013, iscrizione al R.E.A. n. 1007315;
- b) Arforma S.p.A. è una società, interamente detenuta dai Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa, con sede legale in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.I. n. 08876830012, iscrizione al R.E.A. n. 1007326;
- c) tutti i Comuni azionisti di Acsel S.p.A. sono anche azionisti di Arforma S.p.A e detengono percentuali di capitale sociale identico nelle due società;
- d) in ordine alla fusione di Arforma S.p.a. in Acsel S.p.a., discussero dell'operazione le assemblee di Acsel S.p.a. del 25 marzo 2008, 9 maggio 2008, 18 marzo 2010, 21 luglio 2010 e 15 marzo 2011 nonché quella di Arforma S.p.A. del 30 agosto 2010; in tutte le indicate assemblee i soci hanno manifestato la volontà di addivenire alla fusione per incorporazione di Arforma S.p.A. in Acsel S.p.A. ed hanno invitato i consigli di amministrazione delle due società a studiare e risolvere, con l'assistenza dei relativi professionisti, i diversi aspetti tecnici e giuridici che l'operazione poneva;
- e) Acsel S.p.a. ed Arforma S.p.a. hanno ricevuto i pareri favorevoli circa la fattibilità dell'operazione da parte dei legali interpellati e del notaio incaricato di redigere l'atto pubblico di delibera di fusione mentre l'Ator ha suggerito alcune modifiche agli articoli dello Statuto Sociale di Acsel S.p.A.: 2 – Sede, 3 – Oggetto, 5 – Capitale, 8 – Competenze dell'Assemblea - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni, 11 - Poteri dell'organo amministrativo;
- f) all'operazione di fusione per incorporazione si potrà dunque dare seguito ai sensi dell'art. 2505 del cod. civ. qualora tutti i Consigli comunali dei comuni soci di Arforma S.p.a. deliberino la cessione ad Acsel S.p.A. delle proprie azioni, con contestuale rinuncia al diritto di prelazione all'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri comuni soci, al prezzo, offerto da Acsel S.p.A., complessivamente equivalente al valore del patrimonio netto di Arforma S.p.A. e quindi 6 euro per ciascuna delle 120.000 azioni costituenti il capitale sociale di Arforma S.p.A.;
- g) al momento dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 cod. civ. la società incorporanda (Arforma S.p.a.) dovrà risultare quindi interamente posseduta dalla società incorporante (Acsel S.p.a.) in via diretta;
- h) l'operazione di fusione trova la sua ragione e giustificazione nelle seguenti considerazioni:
  - 1) addivenire ad una riorganizzazione delle partecipazioni delle società detenute dai Comuni della Valle in vista della chiusura nei prossimi due /quattro anni della discarica di Mattie;
  - 2) realizzare, a seguito della fusione, sinergie fra le strutture ora facenti capo alle due società tali da consentire la diminuzione dei costi di struttura e di gestione;



- 3) assicurare il mantenimento del posto di lavoro ai dipendenti di Arforma S.p.a. che potranno essere inseriti nell'organico di Acsel sfruttando il suo ordinario *turn over*;
- 4) sfruttare al meglio le risorse finanziarie delle due società migliorando il peraltro già ottimo rating "Basilea 2" di Acsel S.p.a.;
- i) la fusione avrà luogo con riferimento ai bilanci delle due società al 31 dicembre 2010 entrambi approvati dalle rispettive assemblee l'11 maggio 2011; bilanci allegati al presente Progetto rispettivamente sub A) e sub B);
- j) trattandosi di fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta non si rende necessaria ai sensi dell'art. 2505 del cod. civ. né la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del cod. civ., né quella degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
- k) non procedendosi, in dipendenza della fusione, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della società Incorporante, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ.;
- l) l'acquisto della partecipazione in Arforma S.p.A. non avverrà con indebitamento, di conseguenza non è applicabile l'art. 2501-bis del cod. civ.;
- m) la fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust dal momento che, per come detto, la Acsel S.p.A. sarà socio unico della Società incorporanda;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

approvano il presente Progetto di fusione per incorporazione della Arforma S.p.A. nella Acsel S.p.A., come di seguito dettagliatamente descritto, e deliberano di procedere al deposito dello stesso ai sensi dell'art. 2501-ter del cod. civ.

#### **1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA**

- 1.1) Società incorporante: Acsel S.p.A. avente sede legale in S. Ambrogio (TO), Via Delle Chiuse n. 21, capitale sociale pari a 120.000 euro, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 08876820013, iscrizione al R.E.A. n. TO - 1007315
- 1.2) Società Incorporanda: Arforma S.p.A. avente sede legale in Susa (TO), Via Palazzo di Città, n. 39, capitale sociale pari ad euro 120.000, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 08876830012, iscrizione al R.E.A. n. TO -1007326.

Per come anticipato in premessa, Arforma S.p.A. alla data della fusione sarà interamente e direttamente posseduta da Acsel S.p.A.

#### **2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In dipendenza della fusione per incorporazione di Arforma S.p.A. lo statuto della società Incorporante Acsel S.p.A. subirà modifiche agli articoli 2, 3, 5, 8 ed 11.

Detto statuto con le modifiche apportate è allegato al presente Progetto sub C) per farne parte integrante e sostanziale.

### **3. MODIFICAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN DIPENDENZA DELLA FUSIONE**

La Fusione avverrà a valori di libro, sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2010 delle Società partecipanti come si saranno modificati alla data di effetto della fusione ai sensi dell'art. 2504 -bis. Come anticipato in premessa, non si rende necessaria, ai sensi dell'art. 2505-bis del cod. civ., la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del cod. civ.

In seguito all'incorporazione, Acsel S.p.A. procederà all'elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella Società Incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività da quest'ultima assegnate per effetto della Fusione.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo all'Incorporante Acsel S.p.A.

### **4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE**

L'incorporazione di Arforma S.p.A. in Acsel S.p.A. avverrà – ove tutti i soci di Arforma S.p.a. procedano prima dell'atto di fusione alla vendita delle loro azioni ad Acsel S.p.a. – senza assegnazione di nuove azioni, poiché la Società Incorporante, all'atto di fusione sarà l'unico azionista della Società Incorporanda. Come anticipato, la medesima Incorporante procederà all'annullamento della partecipazione in quest'ultima detenuta senza concambio, in conformità a quanto disposto dall'art. 2504-ter, comma 2, del cod. civ.

### **5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

5.1) Effetti della fusione: ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.

5.2) Effetti contabili e fiscali: le operazioni di Arforma S.p.A verranno imputate al bilancio della Società incorporante - anche ai fini delle imposte sui redditi - a decorrere dalle ore 00.00 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della Fusione, come sopra definiti, ai sensi dell'art. 2504-bis, del cod. civ. e dell'art. 172 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

### **6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non si prevede un particolare trattamento per altre categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni non essendovene.

### **7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori.

### **8. FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO**

Agli effetti dell'art. 2501 bis del cod. civ. Acsel S.p.A. non contrarrà alcun debito per l'acquisizione delle azioni Arforma S.p.A.

Torino, 17 giugno 2011

Firmato in originale

Per il Consiglio di Amministrazione  
di Acsel S.p. A.

Per il Consiglio di Amministrazione  
di Arforma S.p.A

L'Amministratore delegato

Il Presidente

Dottor Paolo Borbon

Dottor Fabrizio Zandonatti

Firme digitali

ALLEGATI

A) Bilanci al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010 di Acsel S.p.A.

B) Bilanci al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010 di Arforma S.p.A. (nota: bilanci in deposito presso le società)

C) Statuto della Società Incorporante

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte - n. 9/2000 del 26/09/2000.

## Art. 1 - Denominazione

**Art. 2 - Sede**

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, previa autorizzazione dei soci, ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze.

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sottoelencate attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni:

b) la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare:

b.2) progettazione, costruzione e gestione di discariche, di

impianti fissi di titolarità di terzi in cui si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero, delle stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in maniera differenziata, di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti, di discariche per inerti, di impianti di termodistruzione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

b.3) intermediazione e commercio di rifiuti;

b. 4) bonifica di siti compresi quelli contenenti amianto;

b.5) produzione di compost derivato da rifiuti;

b.6) servizi ambientali compresa la manutenzione e costruzione di parchi ed aree verdi;

b. 7) nettezza urbana, pulizia, spazzamento stradale e servizi connessi;

b.8) esecuzione di opere connesse con l'oggetto sociale;

b.9) gestione di servizi ecologici affini;

b.10) valorizzazione e commercializzazione di prodotti derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti;

c) gestione, progettazione e realizzazione di servizi in genere a favore dei Comuni quali fra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe, canoni ed imposte, la gestione di banche dati, la gestione di canili.

- Gestione di attività turistico - ricettive.

La società svolge l'attività nel settore dei servizi pubblici per conto degli enti pubblici soci, sia singoli che riuniti in forma associata, secondo quanto previsto nel contratto di servizio. La Società svolge le attività di cui al primo comma in favore degli enti pubblici soci in termini assolutamente preponderanti.

La società può svolgere, altresì, attività complementari ed accessorie alle attività istituzionali nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete.

In particolare la società può:

1. progettare, realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione di energia/calore;
2. progettare, realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili;
3. fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico ed ambientale;
4. fornire servizi in campo ambientale e della difesa del suolo anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
5. elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi e connesse alle attività istituzionali;
6. assumere la concessione di costruzione e gestione di opere

pubbliche connesse alle attività istituzionali.

Le attività rientranti nell'oggetto sociale, o anche solo fasi di esse, potranno essere svolte dalla società per mezzo di altra società che sia da essa partecipata o da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma c.c.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà procedere: al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fideiussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 24febbraio 1998 n. 58; all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni; all'assunzione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, costituite o costituende ed in tal caso liquidare, cedere ed esercitare il coordinamento tecnico finanziario delle società ed enti partecipati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-

spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare, tutte le summenzionate attività accessorie o complementari devono essere svolte in modo strumentale al raggiungimento dello scopo sociale e, comunque, in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale principale di cui al comma 1.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea.

#### **Art. 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) diviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna. Il capitale è interamente pubblico ed incedibile salvo quanto previsto dall'art. 6. Possono essere soci della Società esclusivamente Enti Pubblici e/o Società a totale capitale pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquistare fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

#### **Art. 6 - Azioni e trasferimento delle stesse**

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente



trasferibili fra i soci o ai comuni facenti parte del Bacino

15 così come definito dal Piano Regionale di gestione dei ri-

fiuti.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola adesione

all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

#### **Art. 7 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede so-

ciale, purchè in Italia, mediante avviso scritto con prova di

ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti

iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se

da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o

all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazio-

ne qualora la prima vada deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capi-

tale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei com-

ponenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-

ficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tem-

pestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componen-

ti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve es-

sere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centotanta giorni.

L'assemblea straordinaria è convocata ogniqualevolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla Legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, a richiesta di tanti soci che rappresentano le percentuali previste dall'art. 25, 1° comma, del presente Statuto.

Chi richiede la convocazione o convoca l'assemblea deve indicare gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del C.C.) i luoghi audio/video/collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uf-

ficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 8 - Competenze dell'Assemblea - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in

assemblea.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Al fine di realizzare da parte dei Comuni soci, sia singolarmente che in forma associata, il "controllo analogo" esercitato sulla Società, l'assemblea ordinaria delibera con una maggioranza pari al 98% del capitale rappresentato in assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, in materia di servizi pubblici locali. Più specificatamente:

a) di autorizzazione all'affidamento a trattativa privata, ove possibile in base alla legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;

b) L'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e/o partecipate, nonché alla dismissione di partecipazioni detenute sempre che svolgano le attività di cui all'art. 3 primo comma;

c) L'autorizzazione della programmazione operativa, economica e finanziaria, e in generale l'autorizzazione di tutte le operazioni che comportano una spesa di valore unitario superiore ai 100.000 Euro (che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dal-

l'assemblea), salvi i casi di spese imprevedibili e urgenti;

d) L'autorizzazione alla istituzione o soppressione di sedi secondarie.

#### **Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta amministratore delegato, se nominato. In difetto l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il Presidente nomina il segretario il quale provvede alla redazione di apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quanto ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

#### **Art. 10 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo la determinazione che viene stabilita dall'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi vengono nominati per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile concernente il divieto di concorrenza.

#### **Art. 11 - Poteri dell'organo amministrativo**

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

L'organo amministrativo è competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Sono fatte salve le ipotesi di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, ai fini dell'esercizio del c.d. "controllo analogo", nonché l'obbligo di informazione, con periodicità non superiore a sei mesi, all'assemblea dei soci circa le operazioni di gestione svolte.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministra-

zione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### **Art. 12 - Cariche**

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonchè attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Art. 13 - Firma e rappresentanza della società**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonchè per l'esecuzione delle deliberazioni del



consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

E' conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure a dipendenti della società e/o a terzi come di revocarle.

#### **Art. 14 - Riunioni del Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi possiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti e la riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Art. 15 - Riunioni del comitato esecutivo**

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 16 - Compensi e rimborsi spese**

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata un'indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo annuale complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, che resta uguale sino a diversa determinazione assembleare ed il cui riparto tra gli amministratori viene stabilito con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

**Art. 17 - Direttore generale**

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

**Art. 18 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione, e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

**Art. 19 - Controllo contabile**

Nei casi consentiti dalla legge il collegio sindacale esercita il controllo contabile; in tal caso deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il controllo contabile, qualora non possa essere esercitato

dal collegio sindacale e salvo diversa disposizione di legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tal caso l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Art. 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società.

#### **Art. 22 - Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma ai sensi

e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2437 c.c., non

hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Salvo quanto infra, i termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Art. 23 - Domicilio degli azionisti**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la società entro quarantacinque giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nomi-

nato dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Art. 25 - Diritti dei soci**

In deroga a quanto previsto dall'art.2367 1° comma c.c., sono legittimati a richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria i soci che rappresentino almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2377 2° comma C.C. le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate da qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2393 bis 1° comma sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2409 1° comma C.C. sono

legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

#### **Art. 26 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Torino, 17 giugno 2011

Firmato in originale

Per il Consiglio di Amministrazione di Acsel S.p.A.

L'Amministratore delegato

Dottor Paolo Borbon

Per il Consiglio di Amministrazione di Arforma S.p.A

Il Presidente

Dottor Fabrizio Zandonatti

Firme digitali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte - n. 9/2000 del 26/09/2000.